

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2442

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari
e per il personale dell'Amministrazione della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. 1. Secondo l'esperienza degli ultimi tempi, tra le cause che inceppano una politica del personale giudiziario adeguata alle necessità del momento assumono rilievo la rigidità dell'attuale meccanismo normativo di applicazione di magistrati da un ufficio ad un altro per esigenze contingenti, e - per altro verso - l'accentuato *turnover*, a domanda, specie nelle aree di maggiore difficoltà.

In tal modo ogni programmazione, settoriale o generale, dei trasferimenti e delle assegnazioni risulta pregiudicata dal troppo breve periodo di permanenza minima previsto dall'attuale disciplina; nel contempo, riesce abbastanza difficile e poco tempestivo il ricorso all'applicazione temporanea di magistrati laddove ve ne sia l'assoluta esigenza. A ciò si aggiunge l'exasperante durata dei concorsi per il personale amministrativo, con le difficoltà che, in rapporto alla peculiarità del «settore-giustizia», nascono dalla legislazione sul reclutamento.

Senza dubbio, oltre quelli cui si è fatto cenno, i problemi sono molteplici e richiederebbero una più ampia rivisitazione ordinamentale: le proposte contenute nel disegno di legge che si presenta alla valutazione delle Camere sono circoscritte a profili particolari che non comportano specifici impegni di spesa e non appaiono incompatibili con la più generale politica in tema di funzionariato pubblico. Il provvedimento è, in sostanza, lo stralcio di un più ampio disegno innovatore, la cui presentazione si è manifestata, allo stato, non praticabile soprattutto per difficoltà di bilancio.

2. Le richieste di aumento delle piante organiche del personale di magistratura vengono prevalentemente formulate dai capi degli uffici in occasione di contingenti situazioni di emergenza determinate da periodiche lievitazioni della domanda di giustizia nei diversi settori, ovvero da

assenze dal servizio di magistrati per cause che non consentono sostituzioni (malattie, maternità, eccetera) o, infine, in conseguenza di procedimenti penali di particolare complessità e durata che comportano, specie negli uffici di minori dimensioni, apprezzabili disagi nel servizio (ritardi nella trattazione di altri procedimenti, flessione delle definizioni, aumento delle pendenze).

Ma il mezzo invocato per risolvere tali problemi organizzativi non appare proporzionato allo scopo, tenuto conto della temporaneità dell'emergenza e delle inevitabili resistenze che incontrerebbe, cessata l'emergenza, una riduzione della pianta organica, nonchè della evidente inadeguatezza del complesso *iter* amministrativo a fornire una tempestiva risposta alle situazioni in atto.

Alle predette esigenze si è cercato di far fronte con la legge 21 febbraio 1989, n. 58, sulla nuova disciplina dell'applicazione di magistrati, che fu approvata dal Parlamento in previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e della impossibilità di immediata copertura di tutti i nuovi posti degli uffici di procura presso le preture circondariali. La concreta applicazione di tale legge ha evidenziato, tuttavia, la necessità di apportare alcune modifiche per renderla più funzionale alle esigenze prospettate.

Il disegno di legge che si propone intende garantire una maggiore tempestività di intervento, e perciò semplifica la procedura di emissione del relativo decreto, eliminando il parere del consiglio giudiziario; tanto più che ampie garanzie fornisce il controllo successivo espletato sul provvedimento dal Consiglio superiore della magistratura (primo comma dell'articolo 110 dell'Ordinamento giudiziario, recato dall'articolo 1 del disegno di legge). Inoltre, per consentire un utilizzo più flessibile dell'applicazione con

riterimento a perduranti esigenze di servizio si è ritenuto opportuno escludere dalla fattispecie procedimentale il consenso del magistrato da applicare, in quanto elemento estraneo alla stessa natura dell'istituto, che, atteso il carattere urgente e provvisorio dell'applicazione, non incide sulle garanzie di *status* dei magistrati; ciò, d'altra parte, non è incompatibile con il precetto costituzionale della precostituzione del giudice naturale (Corte costituzionale, sentenze n. 156 del 1963, n. 173 del 1970, n. 245 del 1974, n. 71 del 1975, n. 52 del 1977, e ordinanza 28 aprile 1983, n. 117).

Le nuove norme non comportano oneri di spesa.

3. L'articolo 2 del disegno mira a garantire, nell'interesse della funzionalità degli uffici, un maggior periodo di stabilità dei magistrati che vi sono assegnati.

Accade infatti che, disposte le assegnazioni per conferimento di funzioni o per tramutamento ordinario presso gli uffici, alcuni dei quali insistono geograficamente in aree territoriali più fortemente colpite dalla criminalità di stampo mafioso o camorristico, dopo appena un biennio i magistrati assegnati chiedono ed ottengono il trasferimento ad altra sede. Più in generale si può dire che detto periodo di permanenza minima genera eccessiva mobilità, che non giova alla funzionalità ed alla efficienza dell'espletamento del servizio, caricando di continuo e defatigante impegno il Consiglio superiore della magistratura.

Per fronteggiare tale situazione, che produce effetti negativi sull'organizzazione e funzionalità dell'apparato giudiziario, si ritiene opportuno modificare l'articolo 194 dell'Ordinamento giudiziario (secondo cui il magistrato «destinato, per tramutamento o per promozione, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere, di regola, trasferito in altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano motivi di salute o ragioni di servizio»).

L'articolo 2 del disegno di legge aumenta da due a quattro anni il periodo minimo di permanenza previsto dal citato articolo

194, riducendo così gli inconvenienti di una mobilità ravvicinata nel tempo.

Anche questa innovazione non comporta oneri di spesa.

4. Per quanto riguarda il personale amministrativo, va sottolineato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983), l'amministrazione giudiziaria ha assunto una posizione marginale e per molti versi secondaria rispetto ad altre amministrazioni. Lo stesso coordinamento - operato dal Ministro per la funzione pubblica in materia di pubblico impiego - non è riuscito finora a far emergere le connotazioni specifiche dell'amministrazione della giustizia, peculiarità ribadite dall'articolo 110 della Costituzione che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia una ben precisa responsabilità politica al riguardo.

Viceversa le esigenze di personale nel settore giudiziario sono veramente eccezionali, come lo è l'intera problematica della giustizia. Tale eccezionalità, unanimemente riconosciuta, è stata di recente sottolineata nel messaggio indirizzato al Parlamento il 26 luglio scorso dal Presidente della Repubblica; secondo il messaggio «il problema della giustizia è problema la cui soluzione riguarda non solo l'ordinato assetto e l'utile funzionamento delle istituzioni repubblicane, ma anche e soprattutto il prestigio effettivo e la credibilità reale dello Stato democratico», il che implica necessità «dell'adeguamento dei mezzi e delle altre condizioni di efficienza della giustizia». Inoltre il Presidente della Repubblica, nel suo indirizzo al nuovo Consiglio superiore della magistratura, ha chiesto «un eccezionale sforzo immediato per impostare un vero e proprio piano straordinario per la giustizia», costituente «una scelta non più procrastinabile».

Si aggiunga che le gravissime carenze di organico, specie di personale amministrativo sia nel settore giudiziario sia in quello penitenziario, sono state denunciate anche dall'ultima relazione della Corte dei conti.

La normativa che si propone soddisfa in tempi piuttosto celeri queste speciali e peculiari necessità dell'amministrazione

giudiziaria, attribuendo al Ministro di grazia e giustizia, in materia di pubblico impiego, poteri diversi e più incisivi rispetto alle altre amministrazioni. E, data la gravità della situazione, tali poteri si traducono in altrettante forme derogatorie rispetto ai vincoli di reclutamento di personale previsti dalla vigente normativa.

In proposito va premesso che la determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei relativi profili professionali è stata effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988 sulla base della somma delle dotazioni organiche complessive delle carriere esistenti alla data del decreto ministeriale 23 luglio 1987, ricognitivo della consistenza degli organici, e non con riguardo alle esigenze globali dell'amministrazione.

Le dotazioni organiche delle preesistenti carriere (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria) risultano per di più decurtate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988 di un numero di posti corrispondente a quello attribuito ai profili professionali di nuova istituzione (i cosiddetti profili emergenti), pur necessari per l'ammodernamento strutturale dell'apparato dell'amministrazione giudiziaria.

Tranne che per il profilo di collaboratore di cancelleria e per quello di coadiutore dattilografo giudiziario (rispettivamente VII e V qualifica funzionale), sono consistenti le vacanze negli altri profili ricompresi nelle due citate qualifiche funzionali, così come in genere in tutti quelli previsti per le restanti qualifiche. Infatti il numero delle vacanze ammonta a 4.261 unità (comprendendosi anche i profili professionali dei funzionari di cancelleria, degli assistenti e dei dattilografi). Di queste vacanze, ben 3.821 unità costituiscono la dotazione organica dei profili professionali di nuova istituzione nei quali (se si escludono i profili di registratore dati, di operatore di sala macchine e di addetto ai terminali evoluti, ove si riscontra una parziale disponibilità) non è coperto neppure un posto.

Purtroppo sulla base della normativa in vigore non è possibile intravedere i tempi occorrenti per la copertura di tali posti,

nonostante riguardino figure assolutamente nuove per l'amministrazione della giustizia e tali da contribuire all'effettivo ammodernamento dell'apparato (esempio, i profili dell'area informativa, dell'area economico-finanziaria, quelli di traduttore, di stenodattilografo, di bibliotecario); lo stesso va detto per il reclutamento di funzionari di cancelleria in considerazione dell'aumento medio delle attuali vacanze che, per promozioni e cessazioni dal servizio, è pari a cento unità l'anno.

Infatti, l'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, vieta all'amministrazione di indire concorsi per reclutamenti fino a quando non saranno completate le procedure di inquadramento del personale nei profili professionali, in forza dell'articolo 4, commi nono e decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 (inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, che abbia frequentato a domanda gli appositi corsi di riqualificazione con esame finale per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, istituiti dalla stessa legge n. 283).

D'altra parte si può fondatamente ritenere che questo divieto non sarà di breve durata, atteso che il Ministro per la funzione pubblica, con circolare n. 43892/8.312.21.4 del 10 gennaio 1990, ha preannunciato che la decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze per l'applicazione dell'articolo 4, comma nono, della legge n. 312 del 1980 avrebbe dovuto avere inizio il 10 aprile 1990, e precisamente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso a cura dello stesso Ministro, avviso che a tutt'oggi non è stato pubblicato. Il convincimento di cui sopra è ulteriormente avvalorato dalla elaborazione di uno schema di disegno di legge concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dell'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432».

schema che, non risulta ancora approvato dal Consiglio dei ministri.

Al divieto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 254 del 1988, che di fatto blocca i concorsi, si aggiunge il divieto di concedere autorizzazioni ad assumere personale diverso da quello appartenente alle categorie protette fino a quando non saranno definite le procedure relative alla mobilità di personale contenuto nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. Tale ulteriore divieto è confermato per il 1990 dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413. Significativo al riguardo è che, proprio a causa della riconosciuta incongruità delle dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, con la legge n. 32, n. 104 e n. 246 del 1989 sono stati disposti aumenti che hanno portato i posti di assistente giudiziario da 1.593 a 3.456, compresa in essi la quota di posti da aumentare per l'anno 1991, e quelli di dattilografo da 300 a 3.060.

5. Tutto ciò premesso, risulta assolutamente imprescindibile adottare misure di carattere straordinario per poter fronteggiare lo stato di crisi sopra evidenziato, al fine di non compromettere ulteriormente la funzionalità del settore-giustizia.

Perciò l'articolo 3 del disegno di legge prevede, in deroga alla normativa generale in materia di pubblico impiego, la possibilità per il Ministro di grazia e giustizia di reclutare personale per tutti i posti in organico attualmente vacanti, sia per i profili cosiddetti emergenti sia per quelli già parzialmente coperti. Il comma 2 di detto articolo costituisce il parametro di riferimento degli organici da ricoprire alla luce delle leggi approvate successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988.

Il comma 3 rappresenta una forma di riserva cautelativa per cui il Ministro - sulla base del procedimento attuativo dell'artico-

lo 4 (commi nono e decimo) della legge n. 312 del 1980 - congelerà un terzo dei posti disponibili nell'emanazione dei singoli bandi di concorso al fine di non coprire quei posti da assegnare al termine del predetto procedimento; e ciò per non svantaggiare il personale che potrà concorrere a tali inquadramenti migliorativi.

Il comma 4, in coerenza con la eccezionalità suesposta, limita nel tempo la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente: poteri e facoltà attribuiti in tale sede al Ministro di grazia e giustizia possono essere esercitati per non oltre un triennio.

Con l'articolo 4, al comma 1, si prevede la possibilità di utilizzare, per la copertura delle vacanze, gli idonei di altri concorsi espletati dal Ministero di grazia e giustizia non antecedentemente al triennio, e questo consente un notevole risparmio di tempi e di spesa; infatti i concorsi espletati di recente per varie qualifiche funzionali e per diversi profili professionali hanno permesso all'amministrazione di fornirsi di un «serbatoio» di idonei che - già sottoposti ad un serio vaglio concorsuale - potrebbero essere immediatamente immessi negli organici. Il comma 2, invece, al fine di non vanificare la copertura dei posti vacanti accantonati in riserva per l'attuazione dell'articolo 4 (commi nono e decimo) della legge n. 312 del 1980, e per l'ipotesi che la riserva stabilita non possa essere interamente utilizzata, consente di far rifluire in tali posti gli idonei che eventualmente fossero disponibili all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 3, comma 2.

La previsione normativa in questione evita ogni possibilità che nell'ipotesi di non totale copertura dei posti riservati si debba far ricorso ad una nuova legge.

Si sottolinea, infine, che la normativa proposta mira esclusivamente ad assicurare la copertura di posti già esistenti in organico, perciò non comporta alcun onere di spesa.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari del 29 aprile 1988 e 21 novembre 1989, n. 10.3.1.77 (7237) del Presidente del Consiglio dei ministri si riportano gli elementi illustrativi della spesa relativa al disegno di legge concernente «Interventi straordinari per l'Amministrazione della giustizia».

Il provvedimento prevede da un lato delle modifiche all'Ordinamento giudiziario e dall'altro la deroga al divieto di indire concorsi e la possibilità di utilizzare gli idonei di concorsi già banditi.

In particolare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 sono finalizzate ad assicurare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari mediante una diversa regolamentazione dell'istituto dell'applicazione del personale della magistratura e mediante una maggiore durata della permanenza dei magistrati nelle sedi dagli stessi richieste o accettate.

In materia di applicazione in sostanza viene modificata la legge 21 febbraio 1989, n. 58, al fine di snellire le procedure pregresse facendo a meno, tra l'altro, del parere dei Consigli giudiziari.

Poichè le innovazioni attengono meramente ad aspetti formali, non è previsto alcun onere: l'applicazione di magistrato in distretto diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, come è noto, era già regolata dalla legge n. 58 del 1989 richiamata.

Gli articoli 3 e 4 mirano invece a superare tutti i vincoli vigenti in materia di reclutamento del personale amministrativo le cui vacanze ammontano a 4.261, nonchè a consentire l'utilizzazione degli idonei dei concorsi già indetti.

All'uopo si fa presente che con le leggi 3 febbraio 1989, n. 32, 22 marzo 1989, n. 104, 5 luglio 1989, n. 246, e 25 luglio 1989, n. 261, sono stati apportati consistenti aumenti agli organici del personale e che gli stessi provvedimenti legislativi hanno già disposto il finanziamento degli oneri connessi agli aumenti apportati agli organici.

Peraltro, il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, dalla legge n. 104 del 1989, il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, e la legge 5 luglio 1989, n. 246, ai fini della copertura di 542 posti di assistente giudiziario, di 72 posti di addetto ai servizi ausiliari e di 42 posti di dattilografo prevedono il ricorso alla procedura della mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Allo stato, mentre per quanto concerne l'attuazione delle leggi n. 246 del 1989 e n. 261 del 1989 i concorsi per l'applicazione delle procedure di mobilità sono in corso, l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 10 del 1989 ha trovato solo parziale attuazione: sono infatti transitate nell'Amministrazione giudiziaria circa 300 unità di

personale provenienti da altre Amministrazioni dello Stato. Sicchè questo Ministero, per effetto della disposizione contenuta nel comma 4 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 10 del 1989, dovrà provvedere alla copertura dei residui 200 posti con la procedura indicata nell'articolo 3 del disegno di legge e cioè mediante selezione del personale appartenente al ruolo dell'*ex* carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria.

Per tale evenienza l'onere del provvedimento *de quo* per il 1991, attesi i tempi tecnici occorrenti, ammonta a lire 228.000.000 mentre per l'anno 1992 può indicarsi di lire 456.000.000.

Tale spesa è costituita dalla differenza del trattamento economico spettante al personale delle qualifiche funzionali sesta e quinta (vedi prospetti allegati).

L'onere per tale personale non si ritiene che debba essere commisurato invece al trattamento economico globale, in quanto, per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo di operatore amministrativo (5° livello) è stato formalmente inquadrato, per quanto concerne l'Amministrazione giudiziaria, personale in misura superiore al contingente fissato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988.

Sicchè non si rende necessario integrare le 200 unità che transitano nel profilo di assistente giudiziario con la procedura della mobilità interna.

Circa i posti portati in aumento è noto che i rispettivi provvedimenti legislativi hanno determinato i mezzi per far fronte ai rispettivi oneri.

Per l'autorizzanda copertura, quindi, dei posti vacanti non può parlarsi di ulteriore spesa, bensì di mancata economia di somme rispetto alla previsione contenuta nel disegno generale di congelamento della spesa pubblica in correlazione al divieto di assunzione di personale.

Sicchè detratti un terzo dei posti vacanti (4.261) da accantonare per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento e gli ulteriori 356 posti da coprire rispettivamente con la mobilità interna (200) di cui si è dianzi detto e con la mobilità esterna (152) di cui alle leggi n. 246 del 1989 e n. 261 del 1989, la deroga dovrebbe interessare le unità restanti.

Pertanto, tenuto conto del trattamento economico vigente, compresi gli oneri riflessi, nonchè dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle formalità occorrenti per il reclutamento del personale, per l'anno 1991 può ipotizzarsi una mancata economia pari a lire 14.227.825.842, per l'anno 1992 pari a lire 32.016.525.782 e pari a lire 48.003.596.722 per l'anno 1993.

SOMME CHE NON DI SONO POTUTE PORTARE IN ECONOMIA PER EFFETTO DELLA DEROGA AL DIVIETO DI ASSUNZIONE

a) Anno 1991

Qualifiche	Unità	Spesa unitaria annua	Periodo	Importo
<i>III Livello</i>	182	28.804.234	12 Mesi	5.242.370.588
<i>IV Livello</i>	192	30.230.562	12 »	5.804.267.904
<i>VI Livello</i>	550	34.703.862	2 »	3.181.187.350
<i>VIII Livello</i>	-	-	-	-
	924			14.227.825.842

b) Anno 1992

Qualifiche	Unità	Spesa unitaria annua	Periodo	Importo
<i>III Livello</i>	182	28.804.234	12 Mesi	5.242.370.588
<i>IV Livello</i>	192	30.230.562	12 »	5.804.267.904
<i>VI Livello</i>	550	34.703.862	12 »	19.087.124.100
<i>VIII Livello</i>	90	41.839.182	6 »	1.882.763.190
	1.014			32.016.525.782

c) Anno 1993

Qualifiche	Unità	Spesa unitaria annua	Periodo	Importo
<i>III Livello</i>	280	28.804.234	12 Mesi	8.065.185.520
<i>IV Livello</i>	300	30.230.562	12 »	9.069.168.600
<i>VI Livello</i>	781	34.703.862	12 »	27.103.716.222
<i>VIII Livello</i>	90	41.839.182	12 »	3.765.526.380
	1.451			48.003.596.722

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

III Livello

Stipendio	L.	7.981.000
Tredicesima	»	665.083
Indennità integr. speciale	»	11.648.312
	»	<u>20.294.395</u>
Assistenza (9,60%)	»	1.948.262
Previdenza (7,10% su 80%)	»	491.098
	»	<u>22.733.755</u>
Indennità	»	4.686.780
Assistenza (9,60%)	»	449.930
	»	<u>27.870.465</u>
Straordinario	»	933.759
Totale ...	»	<u><u>28.804.224</u></u>

IV Livello

Stipendio	L.	9.031.000
Tredicesima	»	752.583
Indennità integr. speciale	»	11.702.444
	»	<u>21.486.027</u>
Assistenza (9,60%)	»	2.062.659
Previdenza (7,10% su 80%)	»	555.708
	»	<u>24.104.394</u>
Indennità	»	4.686.780
Assistenza (9,60%)	»	449.930
	»	<u>29.241.104</u>
Straordinario	»	989.458
Totale ...	»	<u><u>30.230.562</u></u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VI Livello

Stipendio	L.	11.331.000
Tredicesima	»	944.250
Indennità integr. speciale	»	11.824.527
	»	<u>24.099.777</u>
Assistenza (9,60%)	»	2.313.578
Previdenza (7,10% su 80%)	»	697.234
	»	<u>27.110.589</u>
Indennità	»	5.624.160
Assistenza (9,60%)	»	539.919
	»	<u>33.274.668</u>
Straordinario	»	1.429.194
	»	<u>34.703.862</u>
	Totale ...	<u><u>34.703.862</u></u>

VIII Livello

Stipendio	L.	15.531.000
Tredicesima	»	1.294.250
Indennità integr. speciale	»	12.054.861
	»	<u>28.880.111</u>
Assistenza (9,60%)	»	2.772.491
Previdenza (7,10% su 80%)	»	955.674
	»	<u>32.608.276</u>
Indennità	»	7.030.200
Assistenza (9,60%)	»	674.899
	»	<u>40.313.375</u>
Straordinario	»	1.525.807
	»	<u>41.839.182</u>
	Totale ...	<u><u>41.839.182</u></u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - (*Applicazione dei magistrati*). -
1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono, altresì, essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle procure presso i tribunali e le preture circondariali, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta, con decreto motivato, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è

disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato».

Art. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*) -.
1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano motivi di salute o ragioni di servizio».

Art. 3.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il recluta-

mento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali attualmente non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il limite quantitativo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di concorso di cui al comma 2 accantonerà un terzo dei posti disponibili per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 3, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consentisse la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli idonei dei concorsi previsti nell'articolo 3, comma 1, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 227 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.